

REGOLAMENTO DEL PARCO EX ILA

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle aree del parco pubblico ex ILA (compreso all'interno del complesso immobiliare avente accesso da Via Colli di Sant'Erasmo, 29 e racchiuso tra le Vie Colli di Sant'Erasmo, Ferraris e Comasina) destinate alla pubblica fruizione, con esclusione quindi delle parti affidate in uso esclusivo a soggetti terzi.

Il Regolamento definisce in via generale le modalità di gestione ed uso delle aree di cui sopra, nei limiti e secondo il vincolo di destinazione del Parco (considerato nel suo complesso) ad attività socio-assistenziali come declinato nell'art. 3, fissato negli atti di assegnazione in proprietà al Comune di Legnano.

Art. 2 – Delimitazioni e vincoli

Il Parco ex ILA è delimitato come da cartografia allegata.

In cartografia è altresì individuata la porzione di competenza dell'ASL regolata da apposita convenzione ed esclusa dalla presente disciplina ai sensi dell'art. 1.

Art. 3 – Finalità del Parco

Il Parco pubblico ex ILA, considerato il vincolo di destinazione indicato all'art. 1, ha finalità di tipo socio-assistenziali nonché, in riferimento a queste, finalità socio-sanitarie ed educative intese tanto come l'insieme delle azioni volte a promuovere lo sviluppo di una crescita di autonomia e inclusione individuale e sociale soprattutto delle persone diversamente abili e o con difficoltà, svantaggio, handicap coinvolte nelle attività delle associazioni/istituzioni quanto l'insieme delle azioni volte a stimolare l'aumento della sensibilità e attenzioni esistenti nella cittadinanza (specie nelle giovani generazioni) rispetto ai diritti delle persone diversamente abili o con difficoltà, svantaggio, handicap. Le attività delle realtà in esso presenti o le iniziative in esso realizzate devono essere coerenti con tali finalità.

Art. 4 – Gestione e manutenzione del parco

L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di stipulare accordi, convenzioni, ecc. con associazioni, altri enti, società per la gestione e la piccola manutenzione ordinaria del Parco, nei modi stabiliti dalla normativa, anche comunale, in materia.

A titolo esemplificativo, possono rientrare tra le attività di gestione e piccola manutenzione: apertura/chiusura, gestione di singoli eventi, pulizia, taglio erba, annaffiature.

Art. 5 – Istituzione dell'Albo dei soggetti con sede nel parco ex ILA

E' istituito l'Albo delle associazioni, istituzioni, enti con sede nel Parco ex ILA, che annovera l'elenco dei soggetti che hanno sede presso il Parco stesso e che hanno titolo a partecipare al "Comitato" per la gestione del parco ex ILA di cui all'art. 8.

L'assegnazione di sedi all'interno del Parco è disciplinata dalla normativa, anche comunale, in materia.

Art. 6 – Apertura del parco

Il Parco pubblico è accessibile a tutti secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune anno per anno e secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 9, garantendo la fruibilità ai cittadini coerentemente con le finalità definite al precedente art. 3 e compatibilmente con quanto indicato nel successivo art. 10. L'area potrà essere utilizzata anche per iniziative programmate e approvate dal Comune di Legnano al fine di valorizzarne le caratteristiche e renderle disponibili alla cittadinanza. Tali iniziative possono essere eventi una tantum o anche aperture reiterate con frequenza periodica o fissa.

Per ciascuna iniziativa viene individuato un soggetto responsabile che cura l'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le competenze stabilite dalla legge.
E' in ogni caso da tutelare la sicurezza e la privacy delle persone che vivono all'interno del Parco, nelle strutture diurne o residenziali.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soggetti con sede nel Parco e/o loro collegati

Le associazioni, istituzioni, enti che hanno sede nel Parco sono autorizzate ad utilizzare le parti comuni di esso nell'ambito delle proprie attività ordinarie (vale a dire realizzate periodicamente e con continuità e coinvolgenti esclusivamente propri utenti, associati, volontari, operatori) come regolamentate da convenzioni od altri atti di assegnazione della sede garantendo il rispetto e la pulizia delle parti comuni di parco utilizzate per queste attività purché si svolgano nel raggio (predefinito annualmente dal Comitato di cui all'art. 8) dal perimetro della sede affidate ad associazioni, istituzioni ed enti e/o vengano esplicitamente concordate nell'ambito del Comitato stesso. In qualunque caso le associazioni, istituzioni, enti di cui sopra sono tenute ad applicare e far applicare il presente Regolamento quando persone legate alle proprie attività (operatori, volontari, soci, utenti, familiari, visitatori) utilizzano le parti comuni del Parco.

Art. 8 - "Comitato" per la gestione del Parco ex ILA

E' costituito il "Comitato" per la gestione del Parco ex ILA, composto da un rappresentante appositamente indicato da ciascuno dei soggetti presenti nell'Albo di cui all'art. 5, da un membro della Consulta Territoriale 3 del Comune di Legnano e da due rappresentanti del Comune nominati dal Sindaco, di cui uno in rappresentanza delle forze di minoranza fra coloro che vengono indicati dai relativi capigruppo.

Ciascun soggetto presente nell'Albo indica il proprio componente (ed eventuale sostituto) con formale comunicazione al Comune. In caso di sostituzione procede ad apposita comunicazione. E' comunque possibile che il rappresentante formalmente indicato deleghi un terzo ad intervenire ad una specifica riunione del Comitato con apposita comunicazione anche a risposta contestuale alla convocazione dell'incontro stesso.

Il Comitato ha una durata triennale. I suoi membri possono essere confermati più volte dalle realtà componenti. Le stesse possono comunicare la sostituzione del proprio rappresentante in qualsiasi momento. La scadenza triennale resta fissa per tutti i componenti. Anche in caso di assenza del membro della Consulta Territoriale 3 del Comune di Legnano per mancata nomina della stessa esso prosegue le sue attività.

Il Comitato elegge al suo interno, con maggioranza semplice dei componenti, un coordinatore e un vice-coordinatore, che ha il compito di convocare le riunioni secondo la programmazione stabilita o su richiesta della maggioranza dei facenti parte del Comitato, redigere verbali sintetici degli incontri e rappresenta il Comitato quando necessario.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- collabora al monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento segnalando al Comune di Legnano inadempienze, criticità, problemi;
- collabora a valutare annualmente le modalità e i tempi di utilizzo del Parco da parte dei suoi componenti per lo svolgimento delle loro attività ordinarie e verifica l'esistenza di eventuali problemi ad esso correlati individuando proposte e/o percorsi di soluzione;
- elabora proposte di miglioramento, integrazioni, modifiche al Regolamento stesso (tenendo conto dei tempi di definizione del bilancio previsionale del Comune) che dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale di Legnano;
- collabora alla elaborazione e valutazione delle proposte di programmazione delle iniziative pubbliche da organizzarsi all'interno del Parco;
- collabora a monitorare lo stato di salute del Parco e suggerisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sistemazione;

- collabora attivamente all'apertura del Parco alla cittadinanza, promuovendo la realizzazione di iniziative e attività, cooperando alla programmazione e al coordinamento delle stesse tra i soggetti appartenenti all'Albo dei soggetti con sede nel Parco ex ILA e/o con soggetti esterni, nel rispetto del presente Regolamento.

Sono fatte salve le prerogative del Comune di Legnano e degli altri soggetti competenti in materia.

Art. 9 – Programmazione di iniziative pubbliche all'interno del Parco

Le iniziative pubbliche svolte nel Parco, compatibili secondo la sua destinazione, sono preventivamente approvate dal Comune di Legnano.

La loro programmazione avviene:

- attraverso una proposta coordinata da parte dei soggetti presenti nel Parco nell'ambito del "Comitato" di gestione;
- attraverso la raccolta di proposte o richieste da parte di altre realtà o dal Comune stesso.

Periodicamente il "Comitato" del Parco ex ILA convoca una apposita riunione con i referenti degli Uffici comunali coinvolti, individuati dal Sindaco, per valutare l'insieme delle proposte raccolte, la loro interazione con le attività delle strutture aventi sede nel Parco e giungere ad un programma condiviso.

A tali incontri possono essere invitati referenti delle realtà proponenti iniziative e non presenti nel "Comitato" di gestione del Parco.

Per ogni iniziativa rientrante nel programma condiviso il soggetto responsabile avanza comunque formale richiesta di autorizzazione al Comune di Legnano, che ha titolo per approvarle o meno in base alla valutazione tecnica di volta in volta necessaria.

In caso di iniziative che prevedano la richiesta di contributi o patrocinio, si applica l'apposito Regolamento comunale.

La decisione finale sul programma delle attività spetta in ogni caso al Comune di Legnano, secondo le norme applicabili in via generale.

La realizzazione delle iniziative autorizzate è in ogni caso soggetta al rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia da parte dell'organizzatore, con esclusione di responsabilità in capo al Comune di Legnano.

Art. 10 – Uso del Parco - Norme di comportamento

All'interno del Parco Ex ILA si applicano tutte le norme del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di C.C. n. 69 dell'8 giugno 2011 e relative sanzioni per la tutela della sicurezza urbana, della quiete pubblica, del territorio, dell'ambiente e degli animali.

Oltre alle prescrizioni di cui al comma precedente è consentito l'ingresso e l'uso del Parco da parte di singoli cittadini o gruppi autorizzati nell'ambito delle iniziative pubbliche programmate e autorizzate dal Comune finché non vengano definite modalità di accesso più ampie come previsto al primo comma dell'art. 6 ai sensi di quanto indicato all'ultimo punto dell'art. 8 (elenco compiti del Comitato).

Chiunque ottenga o sia comunque autorizzato all'accesso ed all'uso del Parco e relative attrezzature è tenuto:

1. a rispettare e far rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
2. a non danneggiare gli impianti e le attrezzature;
3. a provvedere alla buona conservazione e pulizia del Parco, degli impianti e delle attrezzature;
4. a provvedere alla stipula di specifica ed idonea polizza assicurativa, qualora richiesta dalla natura dell'iniziativa.

La violazione delle norme contenute nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 60 a € 500, così come indicato nella DG 26 del 14.02.2009.

L'applicazione della sanzione è regolata dalla legge 24/11/1981, n. 689 e dalle altre norme in materia.

Qualora il mancato rispetto dei punti che precedono comporti un danno oggettivamente quantificato, il soggetto autorizzato sarà tenuto al risarcimento all'Amministrazione Comunale di Legnano.

Sono fatti salvi i divieti, gli obblighi e le limitazioni previsti in via generale da altre leggi e regolamenti, in quanto applicabili.

Art. 11 – Responsabilità

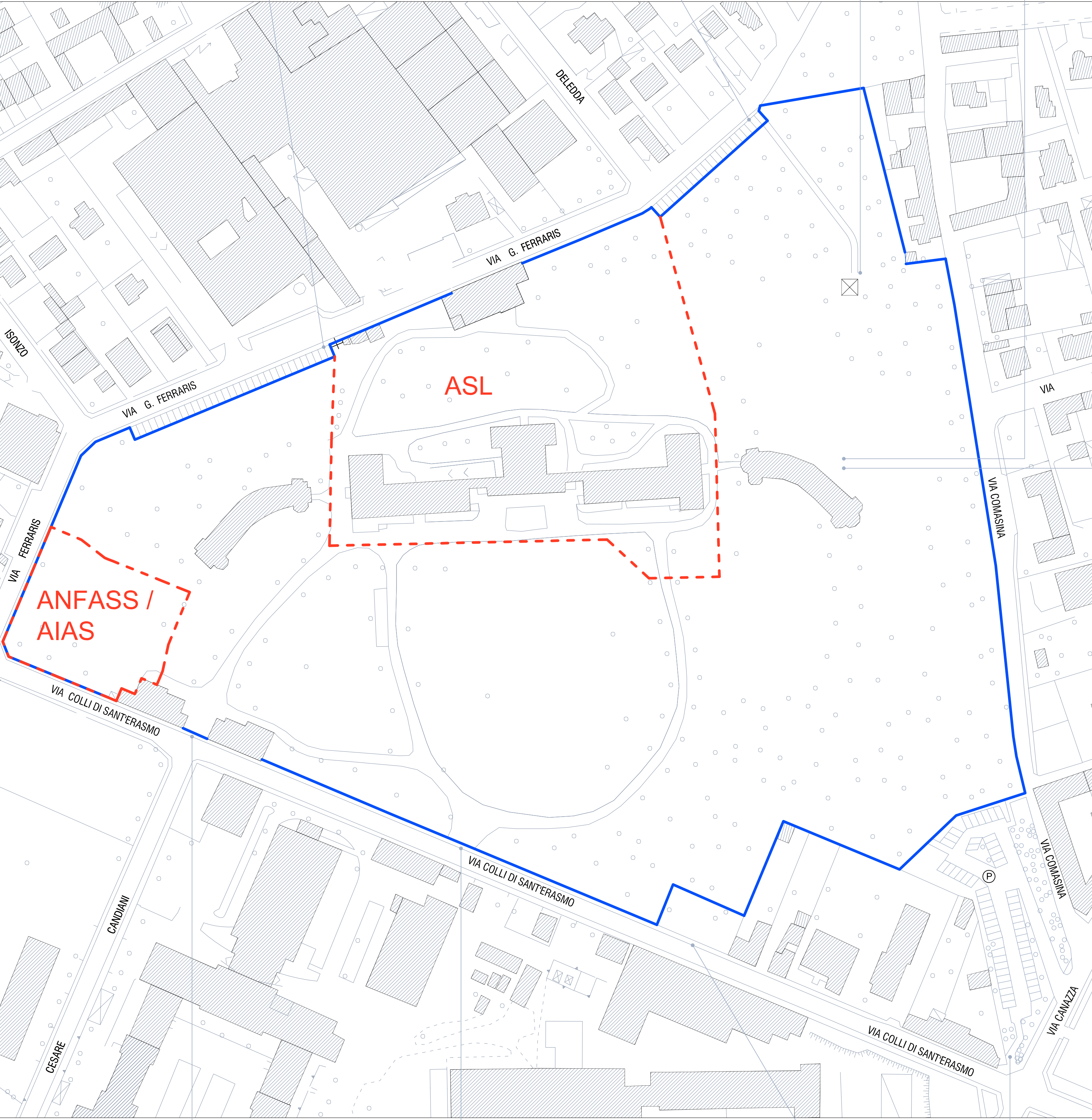
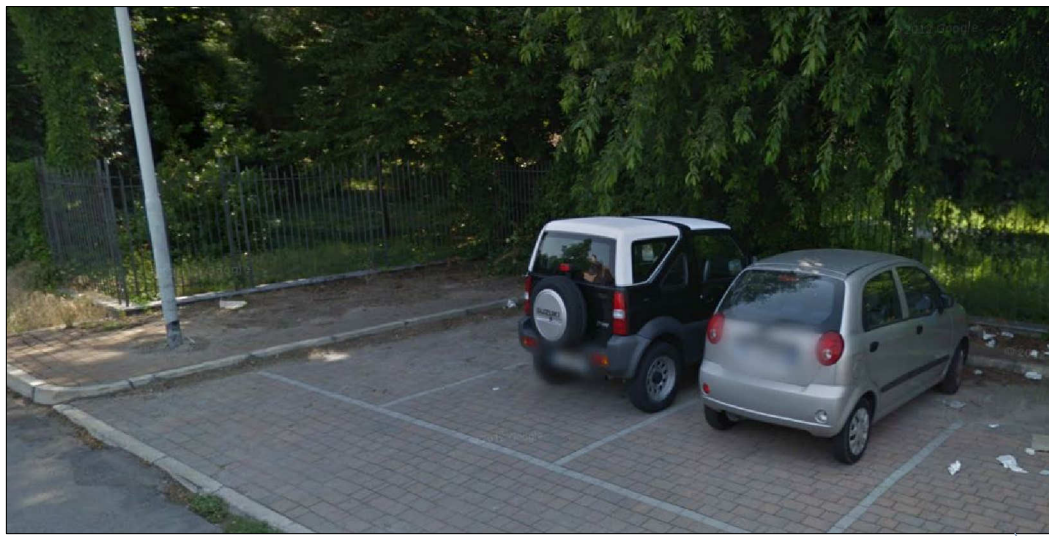
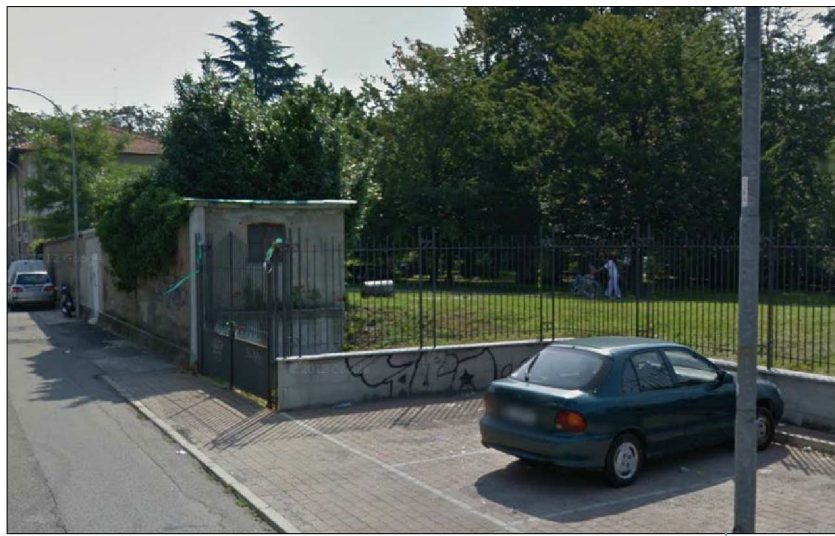
Chiunque ottenga l'uso del Parco e delle relative attrezzature è direttamente responsabile verso il Comune di Legnano di ogni danno derivante al Parco ed alle sue attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

E' conseguentemente tenuto a risarcire al Comune eventuali danni arrecati, anche se conseguenti direttamente o indirettamente al mancato rispetto delle norme del presente Regolamento.

Nel caso di iniziative, il soggetto organizzatore è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano la materia e delle prescrizioni di volta in volta indicate nel titolo autorizzativo, qualora ne sia previsto il rilascio, del rispetto delle quali risponde direttamente ed in via esclusiva nei confronti sia dei terzi che del Comune.

Il Comune di Legnano non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in occasione o durante le iniziative, anche autorizzate, organizzate all'interno del Parco.

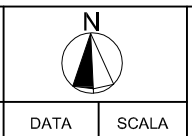
Nella domanda di autorizzazione o proposta dell'iniziativa dovrà essere fatta dal richiedente esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità, con esonero del Comune da ogni responsabilità dipendente dall'attività esercitata o dall'iniziativa organizzata.



SETTORE 4 SERVIZI TECNICI
Sede: Piazza San Magno, 9 - 20025 LEGNANO
TEL. 0331 471341 - FAX 0331 471330

SECONDA MODIFICA E INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO
- dep. 32970 del 15/02/2001 PER L'USO DI PARTI DELL'IMMOBILE ex ILA

PLANIMETRIA GENERALE



TAV.